



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI  
RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

composta dai Signori Magistrati

1. Dott. Luca Della Casa

Presidente

2. Dott. Ezio Damizia

Giudice

3. Dott.ssa Emilia Conforti

Giudice estensore

riunita in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 11.02.2013, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sull'istanza di riesame presentata il 01.02.2013 proposta nell'interesse di [REDACTED] [REDACTED] avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 24.01.2013 dal G.I.P. del Tribunale di Roma.

Il Collegio, esaminati gli atti, espone quanto segue.

In data 24.01.2013 il G.I.P. del Tribunale di Roma convalidava l'arresto ed applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] al quale veniva contestato il reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, secondo quanto meglio descritto nel capo di incolpazione elevato che qui si intende integralmente trascritto.

Il G.I.P. considerava rilevanti ai fini di prova gli elementi desumibili dal verbale di arresto e dagli esiti delle perquisizioni e dagli accertamenti di P.G. in atti.

Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice di prime cure, valutate le modalità dei fatti e la personale condizione dell' indagato considerava concreto il pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 lett. c) c.p.p..

In data 01.02.2013 proponeva riesame la DIFESA che, all'udienza odierna, depositava memoria contenente i motivi di gravame che illustrava.

Nel dettaglio, la DIFESA, che limitava le censure alle sole esigenze cautelari, chiedeva, sulla scorta della documentazione allegata all'istanza di riesame, la sostituzione della misura della custodia in carcere, ritenuta sproporzionata all'entità dei fatti, con quella degli arresti domiciliari indicando domicilio utile a tal fine.

Il Tribunale si riservava.

riesame è fondato e può trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

Il Collegio, consapevole della stretta connessione esistente fra il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza che decide sul riesame trattandosi di provvedimenti strettamente collegati e complementari al punto che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà integra e completa l'eventuale carenza di quella del G.I.P. ed allo stesso modo la motivazione insufficiente del giudice del riesame ben può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato (Cfr per tutte Sez. 6, Sentenza n. 3678 del 17/11/1998 Cc. (dep. 15/12/1998 ) Rv. 212685 "In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" cfr. da ultimo e per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16587 del 24/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010 ) Rv. 246875), rinvia all'apparato argomentativo della ordinanza impugnata per quegli aspetti della vicenda de libertate ed inerenti, nel dettaglio, la gravità indiziaria, non oggetto di apposite censure.

Ciò posto, deve evidenziarsi che le modalità del fatto – essendo stato trovato in possesso di un involucri contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, da cui risultavano ricavabili n. 4710 dosi singole medie, detenuta nel proprio locale di raccolta scommesse [REDACTED] unitamente ad un bilancino di precisione ed al materiale utile per il confezionamento – consentono di ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato apparendo innegabile la destinazione a terzi della notevolissima quantità di stupefacente rinvenuto.

Tuttavia, s'impone una valutazione globale e complessiva della vicenda cautelare, che si radica su una serie di parametri di apprezzamento di tipo oggettivo e soggettivo nel cui ambito si colloca anche il principio di proporzionalità della misura applicata, canone rilevante sia nella fase genetica che funzionale della misura adottata.

Per tali motivi, il ravvisato pericolo cautelare deve essere valutato alla luce della sostanziale incensuratezza dell'indagato – gravato da un solo e molto risalente precedente per furto – si da risultare adeguatamente salvaguardabile con la misura degli arresti domiciliari con i divieti di legge, atteso che non si rilevano in atti alcun elemento che consenta di ritenere che l'istante non rispetterà le prescrizioni scaturenti dalla richiesta misura fiduciaria.

Visto l'art. 309 comma 9

PQM

In riforma dell'impugnata ordinanza sostituisce nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione [REDACTED]



[redacted] ubicata in [redacted] ove lo  
Iacoangeli verrà tradotto con scorta.

Vieta a [redacted] [redacted] di comunicare con persone diverse da quelle che con lo stesso coabitano o  
che lo assistono e di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza l'autorizzazione del  
Giudice procedente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma 11.02.2013

Il giudice estensore  
Dott.ssa Emilia Conforti

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Della Casa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria



Roma, il

19/2/13

IL CANCELLIERE  
Emanuela Ruggeri